



**ISTITUTO COMPRESIVO
"Galileo Ferraris"**

Scuole di Livorno Ferraris, Saluggia, Sant'Antonino

LIVORNO FERRARIS – 13046 - Viale IV Novembre, 16
 Tel - 0161 47236 / 271, 421577 – CF 93005220020
 vcic80500n@istruzione.it – vcic80500n@pec.istruzione.it
[HTTP://WWW.ICLF.EDU.IT](http://www.iclf.edu.it)



Livorno Ferraris, 25 ottobre 2023

*Ai docenti dell'I.C. Galileo Ferraris
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado*

OGGETTO:	<u>Protocollo per l'istruzione parentale</u>
	Istruzioni per l'iscrizione agli esami di idoneità e di Stato nel primo ciclo di istruzione dei candidati esterni

Si comunica la normativa di riferimento relativa all'oggetto:

- Costituzione Italiana art. 30, 33, 34;**
- D. Lgs. n. 297/1994 art. 111 e seguenti;**
- O.M. n. 90/2001 art. 4,6,8;**
- D. Lgs n. 59 / 2004 art. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6;**
- D. Lgs. n. 296/2006 art.1 comma 622;**
- D. Lgs n. 76 / 2005 art. 1 commi 4 e 5;**
- C.M. n. 93 prot. 2471 / Dip./segr. Del 23/12/2005;**
- C.M. n. 35 del 26/03/2010;**
- C.M. n. 27 del 5/4/2011;**
- C.M. n. 110 del 29/12/2011 e successive CC.MM annuali sulle Iscrizioni (C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014);**
- D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017;**
- D.M. n. 741 del 2017 art. 3;**
- D.M. n. 5 dell'8 febbraio 2021.**

Candidati

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità **entro il 30 di aprile** presso una scuola statale o paritaria o di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di Stato **entro il 20 marzo**.

Per i candidati esterni provenienti da **istruzione parentale** l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola secondaria di primo grado statale vicina, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il Dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione

viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva.

- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

Requisiti di ammissione

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

Esami di idoneità e di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato su valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione.

I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali.

Quelli intermedi riguardano la idoneità alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (*oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione*).

L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dell'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (*come invece è riconosciuto alle scuole statali e paritarie*).

I titoli finali, poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato.

Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

L'art. 192 del T.U. n. 297/1994 al comma 1 prevede che: *"per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, paritari o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esami di idoneità"*.

L'ultima C.M. n.35 del 26/03/2010 regolamenta ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:

(...) Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

1. ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
2. coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
 - a) ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
 - b) al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 59/2004).

Alla luce di tali disposizioni:

L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio, perché attesta la idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe.

Le procedure di iscrizioni e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal M.I.

Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D.Lgs. n. 59/2004).

Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno.

Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.

La domanda va fatta entro il 30 aprile di ogni anno (C.M. n. 27/2011, D.M. n. 5 dell'8 febbraio 2021).

Le norme dettate dal M.I. regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (l'idoneità alla classe) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato.

Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (art. 8 e 11 D.Lgs. n. 59/2004; artt. 192 e 193 T.U. n. 297/1994; D.P.R. n. 122/2009). Nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento).

È il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame il progetto didattico – educativo svolto dall'alunno durante l'istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento – riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.

Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

Se un alunno non supera l'esame non acquisisce l'idoneità richiesta.

Inoltre occorre precisare che l'unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento–apprendimento, come evince la nota prot. n. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, *“soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”*.

Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

Gli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione sono disciplinati ai sensi dell'art. 10 commi 1, 4, 7 e dell'art 23 del D.Lgs. n. 62/2017. Gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione sono disciplinati dal D.Lgs. n. 62/2017 e del D.M. n. 741/2017.

Sedi di esame

Sono sedi d'esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza. Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata.

Domande di iscrizione e termini previsti

I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per gli alunni/e in istruzione parentale presentano, **entro il 30 aprile di ciascun anno**, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa **entro il 15 marzo**.

Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria **entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento**.

Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

Commissione d'esame di idoneità

L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione **entro il 30 giugno**, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal Collegio dei docenti.

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno in corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Calendario d'esame e prove d'esame

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica **entro il 30 giugno**.

Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.

Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.

L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.

Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maria Rita La Porta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.VO 39/1993